

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2012, proposto da: Unione dei Comuni della Valtenesi, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Silvano Venturi, Gianpaolo Sina, con domicilio eletto presso Fiorenzo Bertuzzi in Brescia, via Diaz, 9; Comune di Manerba del Garda, Comune di Moniga del Garda, Comune di Padenghe Sul Garda, Comune di Polpenazze del Garda, Comune di Soiano del Lago, rappresentati e difesi dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio eletto presso Fiorenzo Bertuzzi in Brescia, via Diaz, 9;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'accertamento, previa adozione di idonee misure cautelari,

della illegittimità dell'obbligo di riversare le disponibilità liquide dell'ente presso le tesorerie provinciali ai sensi dell'art. 35 commi 8 e 9 del d.l. 24 gennaio 2012 n°1, convertito nella l. 24 marzo 2012 n°27, previa se del caso disapplicazione della circolare 24 marzo 2012 n°94 del Ministero dell'economia;

nonché per la condanna

al riaccredito delle somme versate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

- che l'Unione dei Comuni della Valtenesi e cinque Comuni ad essa aderenti insorgono in questa sede contro il disposto dell'art. 35 commi 8 e 9 del d.l. 24 gennaio 2012 n°1, convertito nella l. 24 marzo 2012 n°27, nella parte in cui ha disposto la sospensione della cd. tesoreria mista e ripristinato, fra l'altro anche nei riguardi degli enti locali territoriali, la tesoreria unica. Come è noto, per "tesoreria unica" si intende il sistema di gestione finanziaria, nel nostro Paese previsto dalla l. 29 ottobre 1984 n°720, per il quale tutte le entrate di un ente, nella specie territoriale, confluiscono obbligatoriamente in uno o più conti di deposito, nella specie presso la Banca d'Italia, gestiti dall'autorità statale centrale, la quale poi provvede, con singoli atti detti appunto "autorizzazioni di tesoreria" a riaccreditarle all'ente titolare, in linea di principio secondo una tempistica fissata dalla legge; per "tesoreria mista" si intende invece il sistema, introdotto in Italia in via sperimentale per i Comuni dall'art. 77 quater del . l. 25 giugno 2008 n°112 convertito nella l. 6 agosto 2008 n°133, per cui l'ente può in parte disporre in via diretta delle proprie entrate, senza interferenze da parte della autorità centrale;
- che gli odierni ricorrenti premettono in punto giurisdizione che essa spetterebbe a questo Giudice in forza dell'art. 133 comma 1 lettera v) c.p.a.; infatti, a loro avviso, il sistema di tesoreria unica sarebbe finalizzato a restringere l'emissione di

titoli del debito pubblico, e quindi le controversie relative rientrerebbero nella giurisdizione esclusiva su tale materia; sostengono poi nel merito che la norma contestata sarebbe contraria all'art. 119 Cost. nella parte in cui esso garantirebbe la autonomia finanziaria degli enti locali.

- che con memoria 25 gennaio 2013, i ricorrenti hanno ribadito le asserite loro ragioni;

- che l'amministrazione statale resiste, con atto 17 aprile 2012 e memorie 24 maggio 2012 e 23 gennaio 2013, nella quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione, in quanto la controversia sarebbe estranea alla materia del debito pubblico, e comunque la inammissibilità dell'azione, volta a contestare la legittimità costituzionale di una norma di legge non tradottasi in provvedimenti autoritativi; nel merito, ha poi chiesto la reiezione del ricorso, osservando che la normativa contestata non espropria affatto i Comuni delle somme di loro spettanza;

- che, rinunciata la domanda cautelare alla udienza del 9 maggio 2012, alla successiva udienza del 27 febbraio 2013, la Sezione ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione;

- che l'eccezione preliminare di inammissibilità, cui come subito si vedrà va ricondotta anche quella di difetto di giurisdizione, è fondata e va accolta. In ordine logico, va anzitutto affermato che la giurisdizione sul presente ricorso non si fonda sul citato disposto dell'art. 133 comma 1 lettera v) c.p.a., che come si è detto prevede una giurisdizione esclusiva in materia di debito pubblico: che l'operazione di accentramento delle entrate degli enti locali nella tesoreria unica possa ridurre il fabbisogno dello Stato in termini di emissione di titoli di debito, è senz'altro possibile; in tal caso però si tratterebbe di un effetto macroeconomico collegato eventualmente a tale operazione, ma come tale pur sempre estraneo ai contenuti giuridici di essa. Nella giurisdizione generale di legittimità potrebbe

invece rientrare, in astratto, l'impugnazione di atti autoritativi, riconducibili all'ampio genere degli ordini, con i quali l'amministrazione centrale prelevasse e riversasse in via coattiva nella tesoreria unica le disponibilità di quegli enti i quali non avessero spontaneamente adempiuto all'obbligo di versamento; si tratta però di fattispecie che per ipotesi esula dall'oggetto del presente ricorso, proposto così come in epigrafe non per l'annullamento di atti, ma per un accertamento mero di illegittimità. In tal senso, un ricorso proposto in assenza di atti impugnati nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità è all'evidenza inammissibile;

- che pertanto si deve decidere così come in dispositivo;
- che la novità e particolarità della questione è giusto motivo per compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.